



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n. 27262, in data 14/08/2024, con cui la Compagnia della Vela A.s.d. di Venezia, ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione della regata denominata "Venice for two", che si svolgerà nel campo di regata antistante l'Isola di San Servolo - Canale di San Marco nel Comune di Venezia, in programma sabato 14 settembre 2024, con la partecipazione di circa n. 8(otto) imbarcazioni tipo SB20;

VISTA: la nota assunta a prot. n. 27664 in data 20/08/2024, dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con cui è pervenuto il proprio nulla osta di competenza, ai fini demaniali marittimi, per lo svolgimento della manifestazione di che trattasi;

RITENUTO: opportuno disciplinare la navigazione nel canale lagunare marittimo di competenza, interessato dalla manifestazione di che trattasi, a garanzia della sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità;

VISTO: il "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenze delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n. 10/2023, in data 09/03/2023 e ss.mm./ii.;

VISTO: il "Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta" della Città Metropolitana di Venezia, approvato con Delibera n. 24772 del 25/06/1998 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 17, 24, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che sabato **14 settembre 2024**, dalle 12:00 alle 16:30, nel campo di regata antistante **l'Isola di San Servolo - Canale di San Marco** nel Comune di Venezia, meglio individuato nell'allegato stralcio planimetrico, con centro nel punto di coordinate (WGS84) Lat. 45° 25' 19" N – Long. 012° 21' 25" E, e raggio 200 (duecento) metri, si svolgerà una regata denominata "Venice for two", alla quale parteciperanno n. 8 (otto) imbarcazioni tipo SB20.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", lo specchio acqueo marittimo interessato dalla manifestazione velica di che trattasi è interdetto alla navigazione, sosta, ancoraggio a tutte le unità navali, con esclusione di quelle partecipanti alla stessa e del Comitato organizzatore.

Tutte le unità in transito in prossimità del campo di regata prestino la massima attenzione procedendo alla minima velocità di governo e adottando ogni utile accorgimento per prevenire ed evitare potenziali situazioni di pericolo ed interferenze con le unità partecipanti alla manifestazione.

Articolo 2

(Prescrizione per il Comitato organizzatore)

Prima di procedere al posizionamento delle boe che delimiteranno il “campo di regata”, il responsabile del Comitato organizzatore deve prendere contatti con la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (0412405745), comunicando il numero effettivo di imbarcazioni partecipanti alla regata.

Le boe delimitanti il campo di regata dovranno essere posizionate in modo da non intralciare la navigazione alle unità del servizio pubblico di linea, in uscita dal Canale dell’Orfano.

Al termine della regata, il Comitato organizzatore della manifestazione dovrà provvedere alla rimozione delle boe e di ogni altro segnalamento installato per lo svolgimento della stessa.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell’art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un’unità da diporto;
- dell’art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell’apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

CA (CP) Filippo MARINI

firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative

CAMPO DI REGATA PROVVISORIO ANTISTANTE L'ISOLA DI SAN SERVOLO – CANALE DI SAN MARCO

